

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3884

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIGHI, BIANCHINI, CORSI, BALESTRACCI, CASTAGNETTI
PIERLUIGI, ROJCH, ORSENIGO, ANTONUCCI, TORCHIO,
BONETTI, REBULLA, RAVASIO, ROSINI, CARRUS, COLONI,
SODDU, AZZOLINI, GELPI**

Presentata il 4 maggio 1989

Norme per il finanziamento del Fondo contributi in conto interessi dell'Artigiancassa

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale difficoltà nell'accesso al credito degli imprenditori artigiani, causata dall'insufficienza della dotazione riservata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ha creato uno stato di grave e giustificato disagio nella categoria.

A seguito dei provvedimenti contenuti nella legge finanziaria 1989 del 24 dicembre 1988, n. 541, le dotazioni utilizzabili dall'Istituto per gli interventi agevolativi sugli interessi nelle operazioni di credito contratte dagli artigiani con le banche abilitate, sono al momento sufficienti a garantire l'applicazione dei tassi agevolati, fissati dalla legge, solo nelle aree meridionali *ex CASMEZ* (cui è riservato il 60 per cento della disponibilità); nel Cen-

tro-Nord, per contro, tali risorse potrebbero coprire la domanda prevista in misura notevolmente inferiore al 50 per cento, per cui i contratti di fido vengono provvisoriamente stipulati al tasso di riferimento (13,35 per cento) vale a dire per un importo di oltre cinque punti superiore al tasso agevolato artigiano (8,05 per cento).

L'incertezza per il futuro flusso di contributi in conto interessi crea, inoltre, ulteriori difficoltà nel rapporto banche e imprese, mentre migliaia e migliaia di domande si accumulano presso i comitati tecnici regionali della cassa.

Emerge, pertanto, una grave preoccupazione per le opportunità del comparto di continuare a svolgere la propria fun-

zione in un clima economico che ha visto una ripresa degli investimenti che, invece, rischiano di contrarsi notevolmente; per non parlare delle conseguenze possibili sul piano occupazionale.

Come noto l'Artigiancassa non ha altre possibilità per la formazione della provvista che quelle destinate dallo Stato nelle leggi di bilancio, nonché avanzi di gestione od utili dei precedenti esercizi: ciò almeno fino a quando non interverrà l'auspicata riforma dell'Istituto che, tuttavia, merita un riassetto legislativo organico, mentre nella situazione attuale si impongono provvedimenti di urgenza.

Infatti la Cassa ha ottenuto dalla legge finanziaria 1989 un rifinanziamento pari a 240 miliardi suddivisi in tre anni cui si aggiungono 100 miliardi di lire circa, di utili 1988 ed altrettanti quale residuo di gestione.

Si è in attesa del disegno di legge del Ministro del tesoro in cui, tenendo conto della durata media dei finanziamenti Artigiancassa, i 240 miliardi di lire sopra indicati sarebbero portati a 560 miliardi di lire (80 miliardi di lire per sette anni).

Ciò tuttavia non appare sufficiente a garantire le agevolazioni, perché in realtà questa disponibilità complessiva di 760 miliardi dovrebbe essere portata a 1.300 miliardi di lire.

La proposta di legge qui presentata, pur non potendo risolvere il problema creato, si pone come provvedimento di emergenza per contribuire a far fronte alle esigenze più immediate.

Con l'articolo 1 si trasferiscono all'Istituto le risorse previste dalla legge finanziaria mentre l'articolo 2 indica le modalità con cui si provvede a far fronte all'onere previsto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto alla voce « Ministero del tesoro - aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.